

**Abstract.** *Il cliente di una struttura alberghiera che decida di non avvalersi del servizio di custodia di oggetti di valore offerto dall'albergatore assume consapevolmente il connesso rischio e non può invocare la responsabilità dell'albergatore per il furto subito all'interno della sua camera. Il Tribunale di Perugia ha, pertanto, respinto la domanda attorea di risarcimento del danno per furto di titoli bancari subito durante il soggiorno presso la struttura alberghiera ed ha anche rigettato la domanda risarcitoria fondata sulla sussistenza di un presunto «danno da vacanza rovinata» per carenza di presupposti. Tale tipologia di danno, infatti, richiede un inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dal tour operator con la stipulazione di un pacchetto turistico «tutto compreso», il quale si caratterizza per la combinazione prefissata di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, alloggio e servizi turistici agli stessi non accessori. Nella fattispecie de qua, invece, non sussistendo il requisito della pluralità dei servizi offerti, il Tribunale ha escluso la possibilità di ricorrere alla invocata tutela.*

\*\*\*\*\*

## REPUBBLICA ITALIANA

### NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T. D.ssa XXXX in funzione di Giudice Unico alla pubblica udienza del 2 maggio 2012 pronuncia e pubblica la seguente

### SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. R.G XXXX del Ruolo Generale promosso da:

**XXXX, XXXX, XXXX, XXXX**, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di mandato steso a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti XXXX e XXXX ed elettivamente domiciliati in Perugia presso lo studio di quest'ultima alla Via XXXX n. X.

**-attori-**

CONTRO

**YYYY** Viaggi Srl, con sede in Perugia, in persona della legale rappresentante, YYYY, rappresentata e difesa, in forza della procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati YYYY e YYYY presso lo studio dei quali in Perugia, alla Via YYYY n. Y, la società si è elettivamente domiciliata.

**-convenuta-**

#### E CONTRO

**ZZZZ** Srl, con sede in Terni, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ZZZZ, domiciliata in Perugia, alla Via ZZZZ n. Z, presso lo studio dell'avv. ZZZZ che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ZZZZ e ZZZZ del Foro di Terni giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

**-convenuta-**

**Oggetto:** Risarcimento danni da responsabilità contrattuale.

CONCLUSIONI per gli ATTORI: “Come al verbale d’udienza 2 maggio 2012”.  
CONCLUSIONI per la CONVENUTA YYY: “Come al verbale d’udienza 2 maggio 2012”.

CONCLUSIONI per la CONVENUTA ZZZ: “Come al verbale d’udienza 2 maggio 2012”.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che non si procede all’esposizione della parte narrativa della presente controversia atteso che l’art. 281 *sexies* C.p.c. dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, a differenza dell’art. 132 C.p.c. che al punto 4) richiede “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione”.

- All’esito dell’istruttoria le domande degli attori devono andare in questa sede respinte in quanto in parte si presentano infondate ed in parte sono rimaste sfornite di un adeguato supporto probatorio.

- Quanto alla domanda del solo XXXX, relativa al risarcimento del danno per il furto dei titoli bancari che lo stesso avrebbe subito nel corso del soggiorno presso la struttura alberghiera della società convenuta, è da rilevare che l'unico elemento offerto dal medesimo è costituito dalla sola produzione di copia del verbale, con successiva integrazione, di denuncia del furto all'epoca sporta dal medesimo XXXX presso la Stazione Carabinieri di Terni.

- Né alcunché l'attore ha saputo dedurre neppure in merito alle ragioni del danno che gli sarebbe derivato dal furto degli indicati assegni bancari, atteso che gli stessi risulterebbero tutti con soggetti emittenti e beneficiari diversi dallo stesso XXXX.

- Ad ogni buon conto, non sembra inutile ricordare in questa sede che l'albergatore risponde del furto di un oggetto sottratto nella camera del cliente, come nella fattispecie sarebbe accaduto secondo la prospettazione di parte attrice, qualora il furto si sia verificato per l'indisponibilità del servizio di custodia gestito dall'albergatore stesso e non sia stata conseguentemente assicurata dall'albergatore una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere.

- Dall'istruttoria è emerso che la ZZZZ era attrezzata per offrire il servizio di custodia degli oggetti di valore dei clienti e che di tale circostanza era stato dato avviso tramite cartelli collocati presso la reception e nelle camere degli ospiti.

- L'offerta del servizio di custodia dei valori dei clienti da parte dell'albergatore comporta infatti la necessità di una meno rigorosa vigilanza sull'albergo e sull'accesso alle camere.

- Avendo scelto di non usufruire di tale servizio, deve ritenersi che l'attore si sarebbe pertanto consapevolmente assunto il connesso rischio.

- L'assenza di specifica prova in merito all'effettività del furto, nonché della consistenza dei beni che sarebbero stati sottratti, determina la reiezione della connessa domanda risarcitoria.

- Quanto alla comune domanda risarcitoria per l'asserito inadempimento contrattuale delle controparti, danno espressamente indicato dagli attori quale "danno da vacanza rovinata", va osservato che sulla scorta della documentazione prodotta dai medesimi ed anche dalle risultanze testimoniali emerge come i servizi loro offerti dalla ZZZZ si presentano corrispondenti agli *standards* di una struttura alberghiera con tre stelle di classificazione qual è, appunto, quella in oggetto e che a pag. 22 del catalogo YYYY Viaggi

“Umbria & Toscana tutto l’anno 2001” viene espressamente indicata con servizi di qualità ed accoglienza familiare.

- È da ritenere che la varietà del menù “alla carta” che è risultato essere stato loro servito per il pasto serale si presenta adeguato alla categoria della struttura prescelta, atteso che tale tipo di offerta (menù alla carta) è inconsueto per la “categoria tre stelle”, qualificando invece l’offerta di strutture di categoria superiore.

- Né il fatto di aver consumato un pasto presso un ristorante esterno può qualificare la gravità del dedotto inadempimento dell’albergatore.

- Sembra di poter concludere che nella fattispecie più che disservizi e disguidi che avrebbero impedito agli attori di godere appieno dell’oggetto del contratto di ospitalità alberghiera si debba ravvisare l’insoddisfazione dei medesimi rispetto ad aspettative esclusivamente personali.

- Sono rimaste invece sformite di prova le altre circostanze dedotte dagli attori a sostegno della propria domanda, sia per ciò che riguarda il trattamento “ineducato” che gli stessi avrebbero dovuto subire da parte del personale dell’albergo, sia per la dimensione della piscina che al momento della prenotazione sarebbe stata dagli stessi percepita di maggiore estensione sulla scorta della illustrazione fotografica riportata nel catalogo YYYY Viaggi.

- Assumendo la sussistenza di un pregiudizio, morale e non, collegato alla delusione ed allo stress loro causato dal fatto di non aver potuto godere appieno dei benefici della vacanza, il c.d. “danno da vacanza rovinata”, gli attori invocano la tutela di cui al Decreto Legislativo n. 111 del 1995, attuativo della Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, *ratione temporis* applicabile.

- Va ricordato che tale tipologia di danno è risarcibile esclusivamente in presenza di un inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’organizzatore di un viaggio con la stipulazione di un “pacchetto turistico”; cioè in presenza del c.d. tutto compreso, in virtù del quale l’organizzatore si obbliga a procurare al viaggiatore una genericità di servizi diretti e finalizzati al godimento della vacanza.

- A riguardo è stato osservato che in presenza di “pacchetto turistico” l’obbligazione assunta dal *tour operator* è da ritenere come obbligazione di risultato nei confronti di quanti si sono avvalsi del servizio reso.

- È agevole osservare come la fattispecie per cui è causa si presenta del tutto estranea alla previsione di cui alla invocata tutela.
- Diversamente da quanto dedotto dagli attori, gli stessi non hanno acquistato, per il tramite di TTTT Viaggi, un pacchetto turistico organizzato da YYYY Viaggi ricomprendente anche il soggiorno presso la ZZZZ. Ciò che gli attori hanno acquistato è esclusivamente un soggiorno settimanale, con trattamento di mezza pensione, presso la suddetta struttura alberghiera.
- Per espressa previsione della richiamata normativa (D.Lgs. 11/1995 art. 2), il contratto di viaggio vacanza oggetto della riconosciuta tutela risarcitoria è soltanto quello “tutto compreso” cioè il c.d. “pacchetto turistico” o “*package*”, che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall'alloggio e dai servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatore e guide...) costituenti parte significativa di tale contratto. La finalità turistica non è motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo dell'organizzazione.
- Nella fattispecie, mancando la pluralità dei servizi offerti, come già detto, gli attori avvalendosi dell'operato dell'agenzia TTTT Viaggi ( che a sua volta si è avvalsa di YYYY Viaggi) hanno compiuto un ordine di prenotazione del solo soggiorno di ospitalità alberghiera, in regime di mezza pensione, presso la struttura prescelta.
- Ne consegue che anche sotto tale ulteriore profilo la domanda si presenta destituita di fondamento.
- Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, ritiene questo giudice che nella fattispecie siano ravvisabili ragioni idonee per poterne disporre l'integrale compensazione tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXX, XXXX, XXXX e XXXX -attori- nei confronti di YYYY Viaggi Srl -convenuta- e ZZZZ Srl -convenuta-, per le ragioni di cui in motivazione respinge la domanda e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Perugia, 2 maggio 2012

Il giudice